

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 361 DEL 25/11/2014

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE ALLA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE E DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO AI SENSI DEGLI ART. 10 E 11 DEI DECRETI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 26/10/2011. ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE PER LE QUALI LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E' STATA PUBBLICATA NELL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI COMPETENZA.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e il D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate la Delibera n. 44/2006 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamati gli articoli 73, 74 e 80 del Decreto Legislativo n.59 del 26 Marzo 2010 che vanno rispettivamente a sopprimere il Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio e il Ruolo degli Agenti di Affari in mediazione;

Richiamati i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011, entrati in vigore il 13 maggio 2012, che, in attuazione del Decreto Legislativo sopra citato, descrivono le modalità e le procedure di soppressione dei Ruoli e il passaggio dei loro dati nel Registro delle Imprese;

Richiamati in particolare l'art. 11 del decreto Mediatori e l'art.10 del Decreto Rappresentanti che prevedono che, ai fini dell'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle Imprese e nel REA, le imprese attive iscritte nei Ruoli soppressi devono presentare per via telematica la pratica di AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE RI/REA entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi (ovvero 12 maggio 2013), pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese;

Richiamato l'art. 1 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23/4/2013 che sposta il termine sopra indicato dal 12/05/2013 al 30/09/2013;

Richiamata la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3362/C del 10/10/2013 con la quale viene disciplinata la procedura per l'inibizione dell'attività delle imprese

inadempienti all'AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE RI/REA, prevedendo la necessità di contattare le imprese stesse, assegnando un termine di 30 giorni al fine di conformarsi alla normativa, ovvero per presentare la pratica di aggiornamento;

Richiamata la circolare sopra citata che conferma che l' inadempienza dell'impresa, nonostante l'invito a conformarsi, determina il provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività attraverso provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese;

Visto che la Società Infocamere ha fornito agli uffici competenti della Camera di Commercio di Lucca in data 30/09/2013 gli elenchi delle imprese operanti nel settore degli Agenti e Rappresentanti di Commercio e nel settore degli Agenti di Affari in Mediazione che alla data del 15/09/2013 non avevano ancora presentato la pratica di aggiornamento della posizione RI/REA;

Verificato che da tali elenchi, inizialmente composti da 280 imprese di Agenti e Rappresentanti di Commercio e 80 imprese di Agenti di Affari in Mediazione, sono state successivamente eliminate dal competente ufficio, in seguito ai controlli effettuati, alcune imprese che non erano, in realtà, obbligate a presentare la pratica di aggiornamento (91 imprese di Agenti e Rappresentanti di Commercio e 18 imprese di Agenti di Affari in Mediazione);

Considerato che per le rimanenti imprese dei predetti elenchi l'ufficio ha provveduto ad inviare le comunicazioni sotto riportate al fine di adempiere alla procedura prevista dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3662/C sopra richiamata:

- protocollo 16068 del 11/11/2014 (PEC). Preavviso di inibizione dell'attività inviato ad imprese di Agenti e Rappresentanti di Commercio dotate di posta elettronica certificata.
- protocollo 16296 del 15/11/2013 (PEC). Preavviso di inibizione dell'attività inviato ad imprese di Agenti di Affari in Mediazione dotate di posta elettronica certificata.
- protocollo 17446 del 09/12/2013 (raccomandata AR).Preavviso di inibizione dell'attività inviato ad imprese di Agenti e Rappresentanti di Commercio non dotate di posta elettronica certificata.
- protocollo 16296 del 15/11/2013 (raccomandata AR).Preavviso di inibizione dell'attività inviato ad imprese di Agenti di Affari in Mediazione non dotate di posta elettronica certificata.
- protocollo 7462 del 16/05/2014 (raccomandata AR). Preavviso di inibizione dell'attività inviato ad imprese di Agenti e Rappresentanti di Commercio che pur essendo dotate di posta elettronica certificata non hanno ricevuto la PEC.
- protocollo 7464 del 16/05/2014 (raccomandata AR). Preavviso di inibizione dell'attività inviato ad imprese di Agenti di Affari in Mediazione che pur essendo dotate di posta elettronica certificata non hanno ricevuto la PEC.
- protocollo 8214 del 29/05/2014 (raccomandata AR). Preavviso di inibizione dell'attività inviato ad imprese di Agenti e Rappresentanti di Commercio (secondo invio ad imprese che non avevano ricevuto la prima raccomandata AR)
- protocollo 9193 del 19/06/2014 (raccomandata AR). Preavviso di inibizione dell'attività inviato ad imprese di Agenti di Affari in Mediazione (secondo invio ad imprese che non avevano ricevuto la prima raccomandata AR).

Verificato che alcune imprese risultavano, oltre che sprovviste di posta elettronica certificata, anche irreperibili presso la sede, e per questo, ai sensi della legge 241/90, si è

rilevata l'opportunità di pubblicare nell'albo pretorio del comune di competenza la comunicazione di avvio del procedimento;

Richiamate quindi le determinazioni n. 263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273 del 15/09/2014 con cui è stata disposta tale pubblicazione in vari comuni della provincia;

DETERMINA

1.- di adottare il provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività a carico delle imprese indicate nell'allegato (parte integrante del presente provvedimento), in quanto le stesse sono risultate inadempienti rispetto all'obbligo di aggiornamento della posizione RI/REA previsto dalla vigente normativa richiamata in premessa;

2.- di incaricare l'ufficio competente di provvedere materialmente alla cessazione dell'attività di Agente e Rappresentante di Commercio o di Agente di Affari in Mediazione nelle posizioni REA oggetto del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Alessandra Bruni / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente